



# COMUNE DI NOMI

## **Manuale di gestione documentale per i Comuni Trentini**

**Approvato con deliberazione della Giunta comunale  
n. 99 di data 26.08.2025**



# Indice generale

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gli obiettivi e le finalità del manuale di gestione documentale</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>Il sistema di gestione documentale</b>                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>Aree organizzative omogenee e modelli organizzativi</b>                                                           | <b>6</b>  |
| Strutture organizzative                                                                                              | 6         |
| Caselle di posta elettronica certificata                                                                             | 7         |
| Servizio per la tenuta del protocollo informatico e Responsabile della gestione documentale                          | 7         |
| Amministratore del sistema di gestione documentale                                                                   | 7         |
| Responsabili di procedimento e utenti protocollisti                                                                  | 8         |
| <b>La registrazione dei documenti</b>                                                                                | <b>8</b>  |
| Il documento                                                                                                         | 8         |
| Distinzione dei documenti sulla base del tipo di registrazione                                                       | 8         |
| Il registro di protocollo                                                                                            | 9         |
| Registro di protocollo di emergenza                                                                                  | 9         |
| I repertori                                                                                                          | 10        |
| La registrazione di protocollo                                                                                       | 11        |
| La segnatura di protocollo                                                                                           | 12        |
| Annullamento o modifica delle registrazioni                                                                          | 13        |
| Registrazione con differimento dei termini di visibilità (riservatezza temporanea delle registrazioni di protocollo) | 14        |
| Registrazioni di protocollo riservate                                                                                | 14        |
| Operazioni particolari di registrazione di protocollo                                                                | 14        |
| Rilascio di ricevuta di un documento in arrivo                                                                       | 14        |
| Lettere anonime                                                                                                      | 14        |
| Lettere prive di firma o con firma illeggibile                                                                       | 15        |
| Documenti originali plurimi                                                                                          | 15        |
| Corrispondenza personale/riservata                                                                                   | 15        |
| Documenti in arrivo con oggetto plurimo                                                                              | 15        |
| Documenti pervenuti per errore                                                                                       | 15        |
| Documenti smistati e assegnati erroneamente                                                                          | 15        |
| <b>Gestione dei flussi documentari</b>                                                                               | <b>16</b> |
| Canali di acquisizione e di spedizione dei documenti                                                                 | 16        |
| Documenti in arrivo                                                                                                  | 17        |
| Documenti in arrivo su supporto cartaceo                                                                             | 17        |
| Documenti informatici in arrivo                                                                                      | 17        |
| Regole di accettazione dei documenti informatici                                                                     | 18        |
| Documenti in partenza                                                                                                | 19        |
| Documenti interni                                                                                                    | 20        |
| La sottoscrizione dei documenti                                                                                      | 20        |
| La formazione delle copie                                                                                            | 21        |
| <b>Gli strumenti di gestione dell'archivio corrente</b>                                                              | <b>22</b> |
| Classificazione                                                                                                      | 22        |
| Il piano di classificazione (= titolario)                                                                            | 22        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Il piano di conservazione                                                       | 22        |
| <b>Formazione e gestione della aggregazioni documentarie (fascicoli, serie)</b> | <b>23</b> |
| Fascicolo e fascicolazione                                                      | 23        |
| L'organizzazione dei documenti in serie                                         | 24        |
| <b>Le fasi di vita dell'archivio (corrente, di deposito, storico)</b>           | <b>24</b> |
| Archivio corrente                                                               | 24        |
| Archivio di deposito                                                            | 25        |
| Archivio storico                                                                | 25        |
| <b>La selezione e lo scarto e la conservazione dei documenti informatici</b>    | <b>26</b> |
| La selezione e lo scarto                                                        | 26        |
| La conservazione dei documenti informatici                                      | 26        |
| <b>Il sistema informatico di gestione dei documenti</b>                         | <b>27</b> |
| Il piano per la sicurezza informatica                                           | 27        |
| Architettura e garanzie del sistema                                             | 27        |
| Accesso al sistema                                                              | 28        |

#### ALLEGATI:

Allegato 1 – Documenti non soggetti alla registrazione di protocollo né alla registrazione di repertorio

Allegato 2 – Documenti soggetti a registrazione particolare (registrazione di repertorio)

Allegato 3 – Elenco dei formati file gestiti dal sistema

Allegato 4 – Informazioni tecniche per la gestione dei file nel sistema P.I.Tre.

Allegato 5 – Piano di conservazione

Allegato 6 – Piano di classificazione

Allegato 7 – Descrizione del piano di classificazione

Allegato 8 – Prontuario di classificazione

Allegato 9 – Elenco dei responsabili

# GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

Il manuale di gestione documentale è previsto dalle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (d'ora in avanti LLGG AgID) quale strumento atto a descrivere “il sistema di gestione informatica dei documenti” (chiamato anche ‘sistema di gestione documentale’) e a fornire le istruzioni “per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”<sup>1</sup>.

Il manuale disciplina la gestione e la tenuta dei documenti, sia cartacei che digitali, in tutte le fasi del loro ‘ciclo di vita’ (dalla fase di formazione e gestione in archivio corrente fino alle fasi di archivio di deposito e storico), coinvolgendo tutte le strutture dell'Amministrazione comunale. È pertanto rivolto ai dirigenti, ai funzionari, agli operatori di protocollo e ai responsabili dei procedimenti amministrativi quale strumento di lavoro e di riferimento.

Il manuale di gestione documentale contiene indicazioni specifiche relative ai seguenti ambiti:

- aspetti organizzativi connessi alla gestione documentale dell'ente (individuazione di AOO – Area organizzativa omogenea - e UO – Unità organizzative); istituzione del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; nomina del responsabile del servizio; ecc.);
- modalità di formazione (e ricezione) dei documenti;
- modalità di registrazione dei documenti;
- modalità di organizzazione dei documenti (classificazione, fascicolazione / organizzazione in serie);
- gestione dei fascicoli e del piano di conservazione;
- descrizione delle misure minime di regolamentazione degli accessi al sistema e di protezione dei dati personali.

Il manuale di gestione documentale è adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 99 di data 26.08.2025 ed è pubblicato nell'area [“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune](#) come previsto nel paragrafo 3.5 delle LLGG AgID.

## IL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE

Il sistema di gestione documentale deve garantire:

- la produzione e acquisizione di documenti attendibili a fini giuridici e amministrativi;
- l'organizzazione e la tenuta dei documenti in modo ordinato e coerente alle funzioni esercitate;
- la trasmissione e la tenuta di documenti autentici, cioè integri e di provenienza certa e identificata;
- l'invio dei documenti informatici al sistema di conservazione.

---

<sup>1</sup> LLGG AgID, paragrafo 3.5. Le Linee guida AgID sul documento informatico sono disponibili al seguente link o nella sezione "Linee guida" del sito web istituzionale dell'AgID: [https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-05/linee\\_guida\\_sul\\_documento\\_informatico.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-05/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf) (consultato nel mese di febbraio 2025)

Per la corretta e regolare sedimentazione dei documenti prodotti e acquisiti sono necessarie regole, procedure e strumenti finalizzati a:

- determinare i criteri e le modalità di produzione / acquisizione dei documenti e garantire l'identificazione della provenienza (attraverso la registrazione di protocollo o altre forme di registrazione);
- definire le modalità di smistamento e circolazione dei documenti;
- organizzare l'ordinata sedimentazione dei documenti in rapporto alle attività amministrative cui essi partecipano (attraverso l'osservanza di corrette pratiche di fascicolazione);
- conservare e trasmettere i documenti in modo sicuro, escludendo i rischi di manipolazione e dispersione (attraverso il controllo sulla movimentazione, sulle attività di acquisizione e spedizione dei documenti e sui flussi documentari interni, nonché sulle attività di trasferimento dei documenti tra le diverse sezioni dell'archivio e di invio dei documenti informatici al sistema di conservazione).

Il Comune di Nomi utilizza quale *software* di gestione documentale il sistema PiTre – protocollo informatico.

Il sistema di gestione documentale in uso è integrato con il sistema di conservazione attivato tramite accordo di collaborazione tra la Provincia di Trento e la Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti digitali erogato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della stessa Regione Emilia-Romagna per il tramite del suo Polo archivistico regionale Emilia-Romagna (ParER).

## AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE E MODELLI ORGANIZZATIVI

### Strutture organizzative

Il sistema di gestione documentale si basa sul modello organizzativo del Comune.

Sotto questo profilo le Strutture / Uffici del Comune sono organizzati in un'unica Area Organizzativa Omogenea (d'ora in avanti AOO).

Ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.P.R. 445/2000 l'AOO è un insieme di Uffici (o di Strutture organizzative) che ha una "gestione unica o coordinata dei documenti" e applica "criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione tra le aree stesse". **La singola AOO utilizza un unico registro di protocollo informatico.**

All'interno dell'AOO sono individuate le UO, ovvero complessi di risorse umane e strumentali cui è stata affidata una competenza omogenea, nell'ambito della quale i dipendenti assumono la responsabilità nella trattazione di affari o procedimenti amministrativi. Presso il Comune le UO corrispondono ai seguenti uffici/servizi elencati sul sito web istituzionale dell'ente:

Ufficio Demografico

Ufficio Finanziario

Ufficio Segreteria

Ufficio Tecnico e Cantiere comunale

Biblioteca comunale

## Caselle di posta elettronica certificata

Il Comune ha attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [comune@pec.comune.nomi.tn.it](mailto:comune@pec.comune.nomi.tn.it) oltre ad un indirizzo nominativo dedicato al Segretario comunale e n. 15 indirizzi nominativi per i 15 componenti il Consiglio comunale.

## Servizio per la tenuta del protocollo informatico e Responsabile della gestione documentale

Presso l'AOO è istituito un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi ai sensi dell'art. 61, c. 1 del D.P.R. 445/2000.

Tale Servizio, non necessariamente configurato come uno specifico Ufficio / Settore / Servizio dell'ente ma piuttosto come un 'centro di responsabilità', svolge i seguenti compiti:

- attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni di sistema, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
- garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni normative;
- garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;
- garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso al sistema e le attività di gestione degli archivi;
- autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni (di protocollo e di repertorio);
- vigila sull'osservanza delle disposizioni in materia di gestione documentale;
- cura i rapporti con l'amministratore di sistema.

Ai sensi dell'art. 61, c. 1 del D.P.R. 445/2000 al Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi "è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente". La persona preposta al servizio archivistico è denominata "**Responsabile della gestione documentale**"<sup>2</sup>.

Il Comune ha nominato il nuovo Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi con **deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 05.03.2025**, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 445/2000, individuando il responsabile della gestione documentale nella persona della dott.ssa Federica Bortolin.

## Amministratore del sistema di gestione documentale

L'amministratore del sistema di gestione documentale, che può essere esterno alla struttura organizzativa dell'ente, effettua le configurazioni nel sistema e gli altri interventi tecnici previsti per il buon funzionamento del sistema stesso.

L'amministratore di sistema opera alle dirette dipendenze del Responsabile della gestione documentale dell'ente.

<sup>2</sup> Per la figura del coordinatore della gestione documentale fare riferimento alle LLGG AgID, paragrafo 3.1.2.

Per gli enti appartenenti alla federazione P.I.Tre. le funzioni di amministratore di sistema sono svolte da Trentino Digitale Spa.

## Responsabili di procedimento e utenti protocollisti

In ciascuna UO operano uno o più **Responsabili di procedimento amministrativo** (d'ora in poi RPA), persone fisiche incaricate dell'istruttoria e dell'espletamento degli adempimenti connessi allo svolgimento di un procedimento amministrativo e, in senso lato, alla conduzione di un affare.

L'Utente protocollatore è la figura incaricata di effettuare le operazioni di registrazione di protocollo. Gli **Utenti protocollatori** sono collocati presso l'Ufficio protocollo.

Il Comune utilizza un unico registro di protocollo informatico.

## LA REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI

### Il documento

Un documento amministrativo è “una rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa”, così come prevede l'art. 1 del D.P.R. 445/2000.

Dal momento che, ai sensi dell'art. 40, c. 1 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, d'ora in avanti CAD), “le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici esercizi, con mezzi informatici”, le stesse gestiscono prevalentemente **documenti amministrativi informatici**.

I documenti informatici sono disciplinati dalle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Il documento amministrativo informatico deve essere corredato dai metadati previsti come obbligatori dall'allegato 5) di suddette Linee guida.

### Distinzione dei documenti sulla base del tipo di registrazione

In generale i documenti si distinguono in base al tipo di registrazione nel sistema di gestione documentale:

|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documenti protocollati in arrivo</b>   | Documenti pervenuti o comunque acquisiti dall'Amministrazione comunale nell'esercizio delle proprie funzioni                                                      |
| <b>Documenti protocollati in partenza</b> | Documenti prodotti dall'Amministrazione comunale nell'esercizio delle proprie funzioni e inviati a soggetti esterni all'Amministrazione comunale                  |
| <b>Documenti interni protocollati</b>     | Qualora presente nel sistema la funzione di protocollo interno, è possibile registrare a protocollo documenti scambiati all'interno dell'Amministrazione comunale |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documenti interni non protocollati</b>                                                      | Documenti inseriti a sistema ma non registrati perché non giuridicamente rilevanti                                                                                                                                                                                       |
| <b>Documenti soggetti a registrazione particolare</b>                                          | Documenti inseriti in appositi registri informatici (repertori) del sistema di gestione documentale aventi il medesimo valore giuridico del registro di protocollo (vd. allegato 2)                                                                                      |
| <b>Documenti non soggetti a registrazione obbligatoria (art. 53, c. 5 del D.P.R. 445/2000)</b> | Gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, notiziari della pubblica amministrazione, note di ricezione delle circolari e di altre disposizioni, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni |

## Il registro di protocollo

Giuridicamente il registro di protocollo è un atto pubblico di fede privilegiata (*ex* Consiglio di Stato, 1993, I, 838) chiamato a certificare l'effettiva ricezione e l'effettiva spedizione di un documento ad una certa data, indipendentemente dalla veridicità o autenticità del documento stesso. Il registro è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno di terzi e dell'Amministrazione comunale.

Il registro di protocollo è gestito mediante il *software* di gestione documentale (vd. paragrafo "Il sistema di gestione documentale").

La numerazione delle registrazioni di protocollo all'interno dell'AOO è unica, progressiva, composta da almeno sette cifre numeriche e corrisponde all'anno solare (art. 57 del D.P.R. 445/2000).

Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico abbia già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.

Il sistema di gestione documentale provvede alla generazione di una stampa informatica del registro giornaliero di protocollo in formato imm modificabile, la quale è inviata al sistema di conservazione entro il giorno successivo<sup>3</sup>.

## Registro di protocollo di emergenza

Ogni qualvolta non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, il responsabile della gestione documentale può autorizzare lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza. Si tratta di un registro omologo a quello di protocollo, sul quale vengono riportate le stesse informazioni.

Sul Registro di emergenza devono essere riportate (art. 63 del D.P.R. 445/2000):

- la causa del ricorso al registro di emergenza;
- la data e l'ora di inizio dell'interruzione;
- la data e l'ora di ripristino della piena funzionalità del sistema;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del registro di emergenza;
- il numero totale di operazioni registrate manualmente in ogni giornata di utilizzo del registro di emergenza.

<sup>3</sup> LLGG AgID, paragrafo 3.1.6.

Per gli enti appartenenti alla federazione P.I.Tre. il template del registro di protocollo di emergenza è disponibile al seguente link:<sup>4</sup>

[https://www.pi3.it/portal/server.pt/directory/registro\\_di\\_emergenza\\_-\\_rde/1725?DirMode=1](https://www.pi3.it/portal/server.pt/directory/registro_di_emergenza_-_rde/1725?DirMode=1)

La procedura di attivazione del Registro di emergenza consiste:

- nell'utilizzare su computer un foglio di calcolo che contiene in tabella i campi della registrazione di emergenza (registro di emergenza informatico);
- nell'utilizzare, in caso di mancanza di energia elettrica, la stampa cartacea del foglio di calcolo contenente in tabella i campi della registrazione di emergenza (registro di emergenza cartaceo).

Qualora sia necessario il ricorso al registro di emergenza cartaceo, le registrazioni vanno copiate, appena possibile, nel registro di emergenza informatico.

**N.B.** Ogni documento deve essere individuato mediante assegnazione di un unico numero del registro di protocollo di emergenza.

Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza<sup>5</sup>.

I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo informatico recheranno, pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo informatico ordinario. L'efficacia della registrazione è garantita dal numero attribuito dal registro di emergenza e a quel numero deve farsi riferimento per l'avvio dei termini del procedimento amministrativo.

## I repertori

Il repertorio è il registro nel quale sono annotati, in ordine cronologico, i documenti che presentano caratteristiche omogenee in quanto a natura ed elementi formali, indipendentemente dall'oggetto trattato, quali ad esempio deliberazioni, verbali, fatture, contratti, ecc.

Il repertorio contiene almeno le seguenti informazioni:

- denominazione del repertorio
- numero progressivo di repertorio
- dati identificativi di ciascun atto (oggetto e data di repertoriazione)
- indice di classificazione, anno ed eventuale numero del fascicolo ai quali possono essere aggiunte altre informazioni utili all'ente per la gestione dei documenti repertoriati, definite in maniera autonoma per ciascun repertorio.

La registrazione di repertorio equivale alla registrazione particolare ai sensi dell'art. 53, c. 5 del D.P.R. 445/2000, alternativa alla registrazione di protocollo e provvista del medesimo valore giuridico, quando:

---

<sup>4</sup> Consultato nel mese di febbraio 2025.

<sup>5</sup> Art. 63, c. 5 del D.P.R. 445/2000.

- è effettuata all'interno del sistema di gestione documentale (vd. paragrafo "Il sistema di gestione documentale");
- la numerazione di repertorio è automatica e immutabile;
- del registro di repertorio è generata una stampa informatica giornaliera e immutabile, inviata al sistema di conservazione entro il giorno lavorativo successivo;
- per ogni repertorio è previsto un responsabile alla stregua del registro di protocollo, la cui responsabilità spetta al responsabile della gestione documentale<sup>6</sup>.

I repertori dell'Amministrazione comunale (e i relativi metadati) sono elencati nell'allegato 2).

Con riferimento alle registrazioni di emergenza considerato che l'attivazione di registri di repertorio di emergenza è estremamente dispendiosa, si deve utilizzare il registro di protocollo di emergenza. Una volta ripristinate le funzionalità di P.I.Tre e importate le registrazioni del protocollo di emergenza, sarà necessario procedere anche alla repertoriazione dei documenti.

## La registrazione di protocollo

La registrazione di protocollo serve a identificare in modo univoco i documenti spediti e ricevuti dall'ente, sia informatici che cartacei, e ad attestarne, rispettivamente, l'invio e la ricezione.

La registrazione di protocollo va effettuata nel più breve tempo possibile, rispettivamente, a seguito della ricezione dei documenti in arrivo e prima della spedizione dei documenti in partenza.

In caso di impossibilità di protocollare i documenti entro le 24 h, il Comune valuterà se attivare una procedura formale di autorizzazione alla protocollazione differita, autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Responsabile della gestione documentale.

La registrazione di protocollo si esegue mediante l'assegnazione e la memorizzazione in forma permanente delle seguenti informazioni obbligatorie<sup>7</sup>:

- numero di protocollo (generato e assegnato automaticamente in forma immutabile dal sistema)
- data di protocollo (generata e assegnata automaticamente in forma immutabile dal sistema)
- mittente o destinatario/i
- oggetto del documento
- data e protocollo dell'ente mittente (se disponibili)
- impronta del documento informatico
- il codice di classificazione<sup>8</sup>.

Costituiscono elementi accessori della registrazione di protocollo:

- l'anno e il numero di fascicolo
- la data di ricezione del documento (se diversa dalla data di protocollazione)

<sup>6</sup> Spetta all'Amministrazione comunale decidere se affidare la responsabilità sui singoli repertori al responsabile della gestione documentale o ad altre figure interne all'Amministrazione.

<sup>7</sup> Art. 53, c. 1 del D.P.R. 445/2000.

<sup>8</sup> Il codice di classificazione non è previsto come elemento obbligatorio della registrazione di protocollo dal D.P.R. 445/2000 ma è incluso tra i dati obbligatori della segnatura di protocollo dall'allegato 6 delle Linee guida AgID sul documento informatico.

- il mezzo di trasmissione.

Per la redazione dell'oggetto del documento e per la compilazione delle anagrafiche dei corrispondenti (rubriche dei mittenti e dei destinatari) si consiglia di fare riferimento alle regole contenute in "ALBA – Aggiornamento dei Lavori e delle Buone pratiche delle Raccomandazioni di AURORA"<sup>9</sup>.

## La segnatura di protocollo

L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata su ciascun documento, contestualmente all'operazione di registrazione di protocollo, e consiste nell'associazione automatica in modo permanente al documento e in forma immutabile (nel caso dei documenti informatici) dei seguenti elementi obbligatori<sup>10</sup>:

- il numero di protocollo;
- la data di protocollo;
- l'identificazione in forma sintetica dell'Amministrazione e dell'AOO (come risultanti da indice PA);
- l'oggetto;
- il codice di classificazione ed eventualmente il riferimento al fascicolo nel quale il documento è inserito.

Nel caso dei documenti cartacei, la segnatura di protocollo consiste nell'apposizione manuale (ad es. mediante timbro) sul documento dei seguenti elementi obbligatori<sup>11</sup>:

- il numero di protocollo;
- la data di protocollo;
- l'identificazione in forma sintetica dell'Amministrazione o dell'AOO.

La segnatura di protocollo dei documenti informatici in partenza è associata al documento tramite un file di metadati in formato xml conforme all'allegato 6 delle Linee guida AgID sul documento informatico. Nel sistema P.I.Tre. i documenti informatici in partenza recano inoltre una segnatura permanente sul documento principale purché esso sia in formato .pdf<sup>12</sup>. La segnatura permanente è resa possibile dall'apposizione sul documento del sigillo elettronico qualificato del Comune.

La segnatura di protocollo del documento informatico in partenza (file xml ed eventuale segnatura permanente sul documento principale) è completata dalle informazioni archivistiche precedentemente inserite in fase di redazione del documento (c.d. segnatura archivistica), le quali riportano:

❖ *codice IPA (c\_f929) - anno di protocollazione - codice di classificazione (snodo di titolare) - eventuale numero del fascicolo - P - eventuale sigla del RPA*

---

<sup>9</sup> La pubblicazione è disponibile al seguente link:  
[https://eut.units.it/it/catalogo/alba-aggiornamento-dei-lavori-e-delle-buone-pratiche-delle-raccomandazioni-di-auror\\_a/5677](https://eut.units.it/it/catalogo/alba-aggiornamento-dei-lavori-e-delle-buone-pratiche-delle-raccomandazioni-di-auror_a/5677)  
(consultato nel mese di febbraio 2025).

<sup>10</sup> LLGG AgID, allegato 6.

<sup>11</sup> Art. 55, c. 1 del D.P.R. 445/2000.

<sup>12</sup> L'apposizione della segnatura di protocollo sul documento principale non pregiudica l'integrità del documento informatico poiché il sistema appone automaticamente un sigillo elettronico qualificato di chiusura del processo sequenziale di sottoscrizione, di registrazione di protocollo e di apposizione della segnatura di protocollo. Il file xml dei metadati sopra menzionato è aggiornato prima della spedizione del documento.

Anche i documenti repertoriati dispongono di una propria segnatura, analoga alla segnatura di protocollo, la quale viene apposta direttamente sui documenti cartacei oppure associata come metadato ai documenti informatici. Nel sistema P.I.Tre, grazie all'utilizzo del sigillo elettronico qualificato, è possibile apporre la segnatura di repertorio permanente sui documenti informatici in formato pdf, sfruttando a questo scopo le funzionalità del libro firma digitale.

## Annullamento o modifica delle registrazioni

L'annullamento delle registrazioni deve essere autorizzato con atto scritto dal responsabile della gestione documentale. L'annullamento di una registrazione di protocollo va adeguatamente motivato; il motivo dell'annullamento va inserito nell'apposito campo della registrazione. Il sistema provvederà a registrare l'autore e la data della modifica. Sul documento viene apposta la dicitura "annullato", in modo da far rimanere comunque leggibile il contenuto. Sul registro di protocollo accanto all'oggetto appare la dicitura "registrazione annullata"<sup>13</sup>.

Un documento può essere annullato soltanto prima della spedizione, a meno che il sistema di gestione documentale non disponga di una modalità di inoltro al destinatario delle informazioni relative all'annullamento secondo quanto previsto dall'allegato 6 delle Linee guida AgID sul documento informatico. Nel caso in cui il sistema di gestione documentale non disponga di queste funzionalità, si rappresentano di seguito alcuni casi d'uso possibili riferiti all'annullamento della registrazione di protocollo:

| Caso d'uso                                                                     | Soluzione                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scelta di un tipo di protocollo sbagliato (in arrivo anziché in partenza)      | Annullamento della registrazione prima della spedizione                                              |
| Il documento è stato protocollato due volte                                    | Si inserisce una nota sul secondo documento: "Già protocollato con numero...d.d...." senza annullare |
| Acquisizione/scansione di un file sbagliato                                    | Annullamento della registrazione prima della spedizione                                              |
| Ricezione di un documento irregolare                                           | Chiedere al mittente la regolarizzazione del documento senza annullare                               |
| Presenza di dati non corretti nel documento in partenza                        | Annullamento della registrazione prima della spedizione                                              |
| Assenza di un allegato parte integrante o errore di caricamento di un allegato | Annullamento della registrazione prima della spedizione                                              |
| Firma mancante                                                                 | Annullamento della registrazione prima della spedizione                                              |
| Documento firmato da persona sbagliata (non competente)                        | Annullamento della registrazione prima della spedizione                                              |

**Qualora la spedizione sia già avvenuta, occorre inviare al destinatario una nota sostitutiva con il documento corretto, senza ricorrere all'annullamento del documento già spedito.**

L'unica informazione modificabile tra gli elementi obbligatori della registrazione di protocollo è il codice di classificazione<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Art. 54 D.P.R. 445/2000.

<sup>14</sup> In relazione al sistema di gestione documentale P.I.Tre, fino al rilascio di uno specifico sviluppo del sistema, restano modificabili (ma solo per modifiche di lieve entità) l'oggetto del documento e il destinatario ovvero il mittente, rispettivamente per i documenti inviati o ricevuti.

**Per gli annullamenti delle registrazioni di repertorio valgono le stesse regole** enunciate sopra per le registrazioni di protocollo.

## **Registrazione con differimento dei termini di visibilità (riservatezza temporanea delle registrazioni di protocollo)**

Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni contenute nelle registrazioni di protocollo (ad esempio in occasione di concorsi) è prevista la possibilità di differimento della libera visione delle registrazioni di protocollo. L'Utente protocollatore deve indicare contestualmente alla registrazione di protocollo anche il termine dopo il quale decadono le limitazioni alla visualizzazione.

## **Registrazioni di protocollo riservate**

È possibile istituire una gestione con visibilità ristretta sulle registrazioni di protocollo effettuate su documenti inerenti alla sfera privata delle persone, che riportano, ad esempio, categorie particolari di dati personali. A questi vanno aggiunti i documenti la cui pubblicità possa recare danno a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa.

**In generale si consiglia comunque di evitare o di limitare il più possibile l'inserimento di dati personali nell'oggetto del documento**, ricorrendo ad esempio al codice fiscale in luogo del nome e cognome quando ad una persona fisica sono associate categorie particolari di dati personali.

## **Operazioni particolari di registrazione di protocollo**

### Rilascio di ricevuta di un documento in arrivo

Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente, il personale del Protocollo è tenuto, nel caso di concorsi o gare, o comunque quando ne venga fatta esplicita richiesta, a rilasciare una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione. Il rilascio della ricevuta può avvenire, alternativamente, in uno dei modi seguenti:

- fotocopia della busta protocollata (qualora si tratti di documento cartaceo), che riporta anche l'ora di consegna e la firma dell'Utente protocollatore che ha effettuato la registrazione;
- ricevuta dell'avvenuta protocollazione stampata dal sistema informatico.

Nel caso di temporaneo ed eccezionale carico di lavoro, il personale del Protocollo rilascia la ricevuta su apposito modulo riportato recante il nome del mittente, la data e l'ora della ricezione e la firma dell'Utente protocollatore.

### Lettere anonime

Le lettere anonime sono soggette a registrazione di protocollo. Qualora lo si ritenga opportuno, si prevede il ricorso ad una registrazione di protocollo riservata (cfr. paragrafo "Registrazioni di protocollo riservate"). Nel campo mittente si indicherà la dicitura "anonimo".

### Lettere prive di firma o con firma illeggibile

Le lettere prive di firma o con firma illeggibile sono soggette a registrazione di protocollo. È demandata alla UO destinataria o al RPA assegnatario la valutazione della loro efficacia e l'eventuale richiesta del documento firmato o con firma leggibile.

### Documenti originali plurimi

Al documento originale plurimo indirizzato per competenza a più destinatari interni dell'Amministrazione comunale deve essere assegnato un solo e unico numero di protocollo.

### Corrispondenza personale/riservata

Ordinariamente la corrispondenza personale / riservata non viene protocollata. Qualora il destinatario ritenga che tale corrispondenza afferisca ad un procedimento amministrativo o sia comunque rilevante ai fini delle attività dell'Amministrazione è tenuto a trasmetterla al Protocollo per le consuete operazioni di registrazione.

### Documenti in arrivo con oggetto plurimo

Alcuni documenti in entrata possono riguardare più argomenti e, in quanto tali, possono potenzialmente essere assegnati per competenza a più RPA, in quanto riferibili a procedimenti o ad affari diversi. Si tratta dei cosiddetti documenti "ad oggetto plurimo", ai quali deve essere attribuito un unico numero di protocollo, ma, se necessario, classificazione diversificata in relazione agli argomenti trattati, in modo da consentirne la collocazione nei rispettivi fascicoli.

In questi casi l'operatore di protocollo registra il documento una sola volta (ogni documento deve essere individuato da un unico numero di protocollo) e trasmette il documento per competenza in relazione ai diversi oggetti. I vari RPA che ricevono il documento per competenza provvedono, eventualmente, ad aggiungere ulteriori codici di classificazione in relazione agli oggetti trattati.

Non dovrebbe presentarsi il caso di documenti in partenza riferiti a più argomenti. È compito dei RPA verificare che i documenti prodotti e trasmessi trattino una sola materia, chiaramente indicata nell'oggetto dei documenti stessi.

### Documenti pervenuti per errore

I documenti pervenuti per errore non vanno protocollati e devono essere rispediti immediatamente al mittente. Nel caso in cui il documento pervenuto sia stato protocollato pur essendo di competenza di un'altra Amministrazione, bisogna rispondere al mittente segnalando puntualmente l'errore occorso.

### Documenti smistati e assegnati erroneamente

Qualora il sistema di gestione documentale lo consenta, i casi di smistamento e/o assegnazione errati vanno gestiti con la funzione di "rifiuto" (inserendo nell'apposito campo la dicitura "assegnazione errata"). Tale funzione consente al Protocollo di procedere ad una nuova assegnazione.

Nel caso dei documenti cartacei, i documenti smistati e/o assegnati per errore vanno restituiti al RPA, che provvederà ad un nuovo smistamento. Non vanno in nessun caso trasmessi direttamente all'Ufficio competente a cura della persona che ha erroneamente ricevuto la documentazione, in quanto si perderebbe traccia dell'effettiva assegnazione.

## GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTARI

Per “gestione del flusso documentario” s’intendono tutte le modalità operative adottate al fine di attuare una corretta acquisizione, produzione, gestione e conservazione dei documenti, afferenti al complesso documentario dell’Amministrazione comunale.

### Canali di acquisizione e di spedizione dei documenti

La corrispondenza può **essere inviata all’Amministrazione comunale** attraverso i seguenti canali:

- posta elettronica, solo per le comunicazioni informali;
- posta elettronica certificata (PEC);
- cooperazione applicativa / interoperabilità tra sistemi di gestione documentale delle pubbliche amministrazioni;
- per gli enti aderenti alla federazione P.I.Tre. interoperabilità *intra* P.I.Tre;
- servizi online messi a disposizione tramite portali web (ad es. “Stanza del cittadino”);
- posta cartacea;
- consegna diretta (a mano, tramite corriere, messo, ecc.).

Al momento della registrazione di protocollo è opportuno specificare il mezzo con il quale il documento è pervenuto, se tale informazione non è già attribuita automaticamente dal sistema.

È cura del protocollista:

- verificare almeno una volta al giorno la presenza di documenti nella casella di posta elettronica certificata
- presidiare con regolarità quotidiana il sistema di protocollo e di gestione documentale
- smistare senza ritardo i documenti protocollati in arrivo.

Gli altri utenti attivi nel sistema sono da parte loro tenuti a verificare regolarmente la presenza di documenti a loro smistati all’interno del sistema.

La corrispondenza può **essere inviata dall’Amministrazione comunale** utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata (PEC);
- cooperazione applicativa / interoperabilità tra sistemi di gestione documentale delle pubbliche amministrazioni;
- per gli enti aderenti alla federazione P.I.Tre. interoperabilità *intra* P.I.Tre;
- messa a disposizione mediante accesso telematico (tra pubbliche amministrazioni e solo se non si può ricorrere al canale della cooperazione applicativa / interoperabilità);
- posta tradizionale (solo se non si può ricorrere agli strumenti telematici, ad es. per cittadini non provvisti di un recapito telematico);
- consegna diretta (a mano, tramite corriere, tramite messo ecc.).

## Documenti in arrivo

### Documenti in arrivo su supporto cartaceo

Una volta pervenuta alla postazione di protocollazione, la corrispondenza su supporto cartaceo è presa in consegna e divisa fra:

- corrispondenza da protocollare
- corrispondenza da non protocollare (esclusivamente quella individuata nel paragrafo “Distinzione dei documenti sulla base del tipo di registrazione” e nell’allegato 1)
- corrispondenza personale / riservata, che non è tolta dalla busta, ma consegnata direttamente al destinatario, al quale spetta di disporne la protocollazione, a meno che non si tratti di documentazione relativa alla sua sfera privata.

Concluse le operazioni di protocollazione, a seconda della prassi operativa e del modello organizzativo e gestionale adottato presso l’Amministrazione comunale, il documento originale cartaceo viene affidato al RPA.

Con l’obiettivo di favorire la completezza dell’archivio digitale dell’ente, è vivamente consigliata la prassi di acquisire la scansione dei documenti in arrivo su supporto cartaceo (e dei relativi allegati) all’interno del sistema di gestione documentale, associando le copie per immagine frutto della scansione alle rispettive registrazioni di protocollo. A questo proposito si ricorda che il file digitale prodotto dall’azione di scansione **non sostituisce l’originale cartaceo**, il quale – costituendo l’**unico** esemplare dotato di piena validità giuridica - deve essere conservato con la massima cura.

### Documenti informatici in arrivo

Il documento informatico inviato con mezzi telematici deve essere indirizzato alla casella di posta elettronica certificata – PEC (o ad una delle caselle PEC) dell’Amministrazione comunale.

Nel caso in cui il mittente sia un’amministrazione pubblica, il documento informatico deve pervenire mediante il canale della cooperazione applicativa / interoperabilità, mentre gli enti federati in P.I.Tre. sono tenuti a utilizzare tra di loro l’interoperabilità semplificata *intra* P.I.Tre<sup>15</sup>.

Laddove previsto per lo specifico procedimento, la ricezione dei documenti informatici può avvenire mediante portale web (ad es. “Stanza del cittadino”).

Il documento elettronico può, infine, essere ricevuto mediante consegna diretta su supporto rimovibile (ad es. cd-rom o pen drive) da parte del mittente. In questo caso il documento, con le dovute precauzioni dal punto di vista della sicurezza informatica, è acquisito senza ritardo nel sistema di gestione documentale ai fini della protocollazione.

Il Codice dell’Amministrazione digitale (art. 47. c. 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) contempla la possibilità di rendere disponibili documenti tra pubbliche amministrazioni mediante accesso telematico al documento e contestuale comunicazione delle modalità di accesso. In questi casi è necessario protocollare in arrivo la comunicazione (avviso) delle modalità di accesso telematico e registrare con un altro numero di protocollo il documento scaricato dal web una volta effettuato l’accesso telematico; la comunicazione (avviso) e il documento costituiscono due documenti distinti che si consiglia di inserire nel medesimo fascicolo informatico.

---

<sup>15</sup> Vd. deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2051 del 14 dicembre 2020.

Il dipendente che riceve sulla propria casella di posta elettronica personale un documento, valuta se questo sia da protocollare, se sia semplicemente da inserire nel sistema di gestione documentale o se non sia nemmeno da inserire in esso. La valutazione deve tener conto sia del contenuto del documento che della sua forma (mezzo di spedizione, tipo di sottoscrizione, formato file)<sup>16</sup>.

Qualora il dipendente stabilisca che il documento pervenuto sulla sua casella di posta elettronica nominativa debba essere protocollato, è tenuto a comunicare al mittente che questo può essere accettato solo se inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione comunale.

Concluse le operazioni di protocollazione, il documento informatico in arrivo è smistato mediante trasmissione per competenza all'interno del sistema di gestione documentale.

### Regole di accettazione dei documenti informatici

Gli enti aderenti alla federazione P.I.Tre. possono accettare solo documenti informatici contenenti file che presentano i seguenti formati<sup>17</sup>:

- PDF/A
- PDF (se non contiene campi modificabili attivi)
- XML
- TXT
- TIFF, TIF
- JPEG, JPG
- JFIF
- JPE
- EML
- BMP
- CSV
- GIF
- HTML (limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica).

I file firmati digitalmente possono presentare un'estensione aggiuntiva (riferita alla firma digitale o alla marca temporale) rispetto a quella originaria (ad esempio .PDF.P7M nel caso di utilizzo di firma Cades).

L'elenco dei formati file gestiti dal sistema di gestione documentale, con indicazione dei formati accettati per le comunicazioni ufficiali, è contenuto nell'allegato 3 del presente manuale.

La valutazione dei formati file ai fini dell'inserimento nell'allegato 3 è svolta con il supporto dell'amministratore di sistema (Trentino Digitale per gli enti P.I.Tre.) ed è effettuata sulla base dei criteri di immutabilità, interoperabilità e idoneità alla conservazione a lungo termine.

---

<sup>16</sup> Ad esempio un documento il cui contenuto può apparire privo di valore giuridico ma che è stato inviato da una casella di posta elettronica certificata ed è firmato digitalmente, è importante che sia registrato a protocollo nel sistema di gestione documentale in maniera da poter gestire i metadati del documento (ad es. metadati di firma).

<sup>17</sup> Vd. paragrafo 8 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020.

Un eventuale file in un formato non accettato per le comunicazioni ufficiali ma gestibile dal sistema può essere utilizzato in accompagnamento ad altro file recante il medesimo contenuto ma con rappresentazione in un formato accettato: ad esempio l'Amministrazione comunale può accettare un documento informatico contenente un file in formato .DOCX purché il medesimo documento contenga anche la versione file in .PDF con medesimo contenuto del file .DOCX.

Con riferimento ai limiti dimensionali dei documenti gestibili nel sistema di gestione documentale P.I.Tre. si rimanda a quanto indicato nell'allegato 4).

In relazione, infine, alle regole di accettazione dei documenti informatici in arrivo sulla base del tipo di soggetto mittente (Pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, altri soggetti privati) e sulla base del tipo di sottoscrizione dei documenti medesimi, si rimanda alle direttive provinciali in materia di comunicazioni telematiche (deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2051 del 14 dicembre 2020), le quali sono direttamente applicabili agli enti aderenti alla federazione P.I.Tre. e costituiscono delle linee d'indirizzo per gli enti non aderenti alla federazione P.I.Tre.

## Documenti in partenza

L'Amministrazione comunale utilizza i canali telematici per l'invio dei documenti alle altre pubbliche amministrazioni, a tutti i soggetti tenuti per legge ad essere provvisti di domicilio digitale e ai soggetti che hanno comunicato altro recapito elettronico.

Gli enti P.I.Tre. sono tenuti a utilizzare il canale dell'interoperabilità *intra* P.I.Tre. o semplificata per spedire documenti ad altri enti federati P.I.Tre<sup>18</sup>.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 40, c. 1 del CAD<sup>19</sup>, **il documento in partenza deve essere nativo digitale, sottoscritto con firma digitale e registrato a protocollo prima della spedizione.**

In tutti i casi previsti dalla normativa (scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni – invio di documenti a soggetti iscritti negli indici nazionali) e in tutti i casi in cui il destinatario, pur non essendo iscritto negli indici nazionali, ha comunicato all'Amministrazione comunale un recapito telematico, **il documento diretto a soggetti esterni deve essere inviato con mezzi telematici** (PEC - interoperabilità).

Fanno eccezione le situazioni nelle quali il cittadino destinatario del documento non è provvisto di domicilio digitale e, nello stesso tempo, non ha comunicato all'Amministrazione un recapito telematico (ad es. indirizzo di posta elettronica semplice) oppure quando devono essere spediti allegati non dematerializzabili (ad es. un libro): in questi casi l'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare una stampa cartacea del documento nativo digitale (che rimane comunque agli atti nel sistema informatico di gestione documentale) e ad inviare la stampa con mezzi tradizionali (posta, raccomandata, consegna a mano, ecc.). Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 bis, c. 4 bis del CAD, in questi casi l'Amministrazione comunale non deve sottoscrivere con firma autografa la stampa cartacea del documento nativo digitale poiché è sufficiente l'indicazione a mezzo stampa del firmatario in luogo della firma autografa.

È sempre preferibile inserire nel documento in partenza, sotto il nome del firmatario, una nota

---

<sup>18</sup> Paragrafo 3 delle Direttive provinciali in materia di comunicazioni telematiche, allegate alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2051 del 14 dicembre 2020.

<sup>19</sup> Vd. il paragrafo "Il documento".

esplicativa che dia conto del fatto che il documento è firmato digitalmente. Questa nota diventa indispensabile nel momento in cui al destinatario viene recapitata la sola copia del documento nativo digitale<sup>20</sup>: in questo caso il destinatario deve essere edotto del fatto che esiste un esemplare del documento firmato digitale in possesso dell'Amministrazione.

La suddetta nota esplicativa può essere espressa nella semplice formula “firmato digitalmente” ma è possibile inserire una formula più completa, che comprenda il riferimento agli articoli normativi che disciplinano la sottoscrizione dei documenti della Pubblica Amministrazione, ad esempio:

“Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 del D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 del D.Lgs. 39/1993).”

Per quanto riguarda gli **atti recettizi** destinati a privati, in assenza o nelle more dell'attivazione di un sistema di notifiche digitali (ad es. Piattaforma notifiche digitali – PND/SEND), essi devono essere spediti ad un domicilio digitale oppure, in ultima istanza, in forma cartacea con raccomandata A.R. o A.G./890.

## Documenti interni

I documenti interni di preminente carattere informativo (memorie informali, appunti, brevi comunicazioni) non vanno sottoposti a registrazione di protocollo. Tali documenti devono comunque essere inseriti come documenti non protocollati all'interno del sistema di gestione documentale<sup>21</sup>.

I documenti interni che presentano una rilevanza giuridica vanno protocollati o registrati in uno dei repertori elencati nell'allegato 2. La decisione sullo status da riservare, di volta in volta, al documento interno (formale, da registrare a protocollo o a repertorio VS informale, da non registrare a protocollo o a repertorio) spetta al responsabile dell'Ufficio/Settore o al responsabile del procedimento amministrativo (RPA).

Gli enti P.I.Tre. che dispongono del protocollo “interno” possono utilizzare questo tipo di protocollazione, mentre gli enti P.I.Tre. che non ne dispongono possono utilizzare il protocollo “in partenza”, come protocollo interno, con destinatario coincidente con il mittente (la medesima Amministrazione comunale risulterà, nello stesso tempo, mittente e destinatario del documento protocollato).

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale necessiti di scambiare un documento interno formale (rilevante ai fini giuridici) tra Uffici / Settori della medesima Amministrazione, il documento viene protocollato una sola volta e trasmesso all'interno del sistema di gestione documentale.

## La sottoscrizione dei documenti

Stante l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di formare gli originali dei propri documenti con modalità digitali (art. 40, c. 1 del CAD), l'Amministrazione comunale sottopone a firma digitale della

---

<sup>20</sup> Vd. sopra caso disciplinato dall'art. 3 bis, c. 4 bis del CAD.

<sup>21</sup> LLGG AgID, paragrafo 2.1.1: “L'identificazione dei documenti non protocollati è affidata alle funzioni del sistema di gestione informatica dei documenti”.

persona competente (del segretario comunale, del sindaco o di altro responsabile con potere di firma) tutti i documenti in partenza e tutti i documenti interni aventi valore giuridico (vd. paragrafo precedente). La firma digitale può essere accompagnata da forme di sottoscrizione a valenza di visto interno, rappresentate ad esempio dalla firma elettronica c.d. “semplice”<sup>22</sup>.

Poiché, nella maggior parte dei casi, i documenti amministrativi informatici sono in formato PDF, si raccomanda di prediligere la firma di tipo PADES, in luogo della firma di tipo CADES (.p7m). La firma di tipo PADES comporta due importanti vantaggi:

- è di immediata leggibilità da parte del destinatario (al contrario, invece, per la decifrazione della firma di tipo CADES è richiesto un software di lettura delle firme digitali);
- può essere associata ad un sigillo elettronico qualificato di tipo PADES per l’inserimento della segnatura di protocollo sul documento.

**La registrazione di protocollo (o la registrazione di repertorio) deve sempre essere effettuata dopo l’apposizione della firma digitale, al fine di costituire per la firma medesima un riferimento temporale opponibile a terzi<sup>23</sup>.**

Per gli enti P.I.Tre. è fortemente consigliato l’uso delle funzionalità di libro firma digitale.

Il ricorso alla firma autografa dovrebbe essere limitato alla sottoscrizione dei documenti multilaterali (ad es. contratti, convenzioni, verbali redatti in contraddittorio) quando la controparte non è provvista di certificato di firma digitale e quando, nello stesso tempo, la normativa non indica espressamente che il documento debba essere formato in modalità digitale.

## La formazione delle copie

Le copie documentali si distinguono in “semplici” e “autentiche” (o “conformi all’originale”).

A partire da un documento originale cartaceo è possibile ricavare:

- una copia semplice cartacea, come esito di una semplice fotocopia del documento cartaceo, senza alcun segno di autenticazione aggiuntivo;
- una copia autentica cartacea, come esito di una fotocopia del documento cartaceo, alla quale viene aggiunta una dichiarazione di conformità all’originale firmata autografa;
- una copia semplice informatica (copia per immagine), come esito di una scansione del documento cartaceo, senza alcun intervento aggiuntivo di autenticazione;
- una copia autentica informatica, come esito di una scansione del documento cartaceo, alla quale viene aggiunta una firma digitale ed, esternamente o internamente al documento informatico, una dichiarazione di conformità all’originale.

A partire da un documento originale informatico è possibile ricavare:

- una copia semplice cartacea, come esito di una semplice stampa del documento informatico, senza alcun segno di autenticazione aggiuntivo;
- una copia autentica cartacea, come esito di una stampa del documento cartaceo, alla quale viene aggiunta una dichiarazione di conformità all’originale firmata autografa;

---

<sup>22</sup> Firma elettronica = “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare” (art. 3 del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).

<sup>23</sup> Il riferimento temporale opponibile a terzi per la firma digitale è previsto dall’art. 41 del DPCM 22 febbraio 2013.

- un duplicato informatico ossia la riproduzione del documento informatico avente la medesima impronta informatica dell'originale da cui è tratto;
- una copia semplice informatica ossia la riproduzione del documento informatico con contenuto intrinseco uguale all'originale ma impronta informatica differente;
- una copia autentica informatica ossia la riproduzione del documento informatico alla quale viene aggiunta una firma digitale ed, esternamente o internamente al documento informatico, una dichiarazione di conformità all'originale.

## GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE

### Classificazione

La classificazione è l'attività di organizzazione logica di tutti i documenti che entrano a far parte del sistema documentario del Comune, a prescindere dalle modalità di acquisizione o produzione. Per mezzo di essa si stabilisce la posizione che ogni documento assume nell'archivio in formazione, permettendo, in tal modo, una sedimentazione che rispecchi lo sviluppo dell'attività svolta dall'Ente. La classificazione si effettua sulla base del piano di classificazione e riguarda allo stesso modo sia i documenti cartacei sia i documenti informatici.

### Il piano di classificazione (= titolario)

Il piano di classificazione si articola, secondo uno schema che va dal generale al particolare, in titoli e classi.

Tale schema rappresenta un sistema logico che suddivide i documenti secondo le funzioni istituzionali esercitate dal Comune, indipendentemente dagli uffici che le esercitano, dato che l'organizzazione di questi ultimi può variare nel tempo, mentre le funzioni dell'Ente si mantengono costanti. Il piano di classificazione è corredato da una **descrizione del piano di classificazione** e da un **prontuario di classificazione**, riportati in allegato al presente Manuale (allegati nn. 6-7-8). Si tratta in entrambi i casi di strumenti destinati ad agevolare le operazioni di classificazione. Nella descrizione del piano si specificano le tipologie di documenti che rientrano nei titoli e nelle classi.

Il piano di classificazione è uno strumento tendenzialmente stabile nel tempo, ma non statico. Esso può essere modificato o integrato a seguito di assegnazioni di nuove funzioni, ovvero di sviluppo o modifica di funzioni istituzionali già possedute.

Le voci del piano possono essere modificate su proposta del Responsabile della gestione documentale, previa deliberazione della Giunta. Il piano di classificazione non è retroattivo: le eventuali modifiche non si applicano, cioè, ai documenti protocollati prima dell'approvazione con deliberazione della versione aggiornata del piano.

### Il piano di conservazione

Il piano di conservazione è uno strumento archivistico basato sul piano di classificazione, il quale serve per definire i criteri di aggregazione dei documenti in fascicoli e serie e i criteri di

selezione periodica / conservazione permanente della documentazione<sup>24</sup>.

Il piano di conservazione è riportato in allegato al presente Manuale (allegato n. 5).

## **FORMAZIONE E GESTIONE DELLA AGGREGAZIONI DOCUMENTARIE (FASCICOLI, SERIE)**

### **Fascicolo e fascicolazione**

Di norma il documento si collega naturalmente e logicamente ad uno o più precedenti e ad uno o più susseguenti, relativi ad un medesimo affare, attività, soggetto (persona fisica/giuridica) od oggetto, creando un **fascicolo**.

Il fascicolo è quindi l'insieme ordinato di documenti relativi ad un medesimo affare particolare, ad una medesima attività generale o ad un medesimo soggetto/oggetto. All'interno del fascicolo i documenti sono riuniti in ordine cronologico di sedimentazione; questo viene chiuso quando è adottato l'ultimo atto relativo all'affare cui si riferisce.

**La scelta della tipologia di fascicolo e della relativa classificazione deve essere basata sul piano di conservazione** (vd. paragrafo precedente).

L'operazione di apertura di un fascicolo e di collocazione di ciascun documento all'interno del fascicolo di assegnazione è detta **fascicolazione**.

La fascicolazione è obbligatoria per tutti i documenti, anche per quelli non afferenti a procedimenti amministrativi<sup>25</sup>. In alternativa alla fascicolazione i documenti appartenenti a determinate tipologie possono essere organizzati in serie (vd. paragrafo "L'organizzazione dei documenti in serie").

Ogni documento che dà avvio ad un nuovo procedimento o che si riferisce ad un nuovo affare deve dar luogo ad un nuovo fascicolo, al quale devono essere ricondotti anche tutti i documenti che, successivamente acquisiti o prodotti, si riferiscono al medesimo affare.

Parimenti, i fascicoli relativi ad un soggetto / oggetto vengono aperti quando il Comune instaura un rapporto con il soggetto o l'oggetto medesimo: il contratto di lavoro costituisce ad esempio il primo documento del fascicolo del dipendente, il quale rimane aperto fino a che il Comune mantiene un rapporto con il soggetto al quale è intestato il fascicolo.

Il fascicolo può essere aperto a cura del protocollista o a cura del RPA, a seconda del modello organizzativo ritenuto più confacente dal Responsabile della gestione documentale.

Il fascicolo cartaceo può essere conservato presso il Protocollo o presso l'ufficio del RPA, a seconda del modello organizzativo ritenuto più confacente dal RPA; il fascicolo elettronico è conservato all'interno del sistema di gestione documentale del Comune.

Qualora nel corso del procedimento siano prodotti sia documenti nativi cartacei sia documenti nativi digitali è necessario provvedere alla gestione di due fascicoli paralleli:

- un fascicolo digitale, che conterrà tutti i documenti nativi digitali ed eventualmente (per esclusivo uso gestionale) copie semplici dei documenti nativi cartacei, ottenuti dalla scansione di questi ultimi;
- un fascicolo cartaceo, che conterrà solo i documenti nativi cartacei.

---

<sup>24</sup> Art. 68, c. 1 del D.P.R. 445/2000.

<sup>25</sup> Vd. LLGG AgID, paragrafo 3.3.1.

Entrambi i fascicoli dovranno recare il medesimo titolo e il medesimo codice fascicolo.

Quando si crea un fascicolo in P.I.Tre il sistema assegna automaticamente un numero al fascicolo: la numerazione è annuale e progressiva all'interno di ogni classe o sottoclasse del piano di classificazione (in P.I.Tre. denominato "Titolario").

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o una volta esaurito l'affare. La data di chiusura del fascicolo coincide con la data dell'ultimo documento prodotto o acquisito. Dalla data di chiusura decorrono i termini per lo scarto archivistico, qualora esso sia previsto dal piano di conservazione (vd. paragrafo "Il piano di conservazione" e l'allegato 5).

Per la descrizione dei fascicoli (titoli dei fascicoli) si consiglia di fare riferimento alle stesse regole consigliate per la redazione degli oggetti dei documenti e cioè al contenuto di "ALBA – Aggiornamento dei Lavori e delle Buone pratiche delle Raccomandazioni di AURORA"<sup>26</sup>.

## **L'organizzazione dei documenti in serie**

Documenti omogenei per tipologia possono essere organizzati in serie documentarie, anziché in fascicoli, cioè ordinati semplicemente in sequenza cronologica e numerica. La serie documentaria si forma nel sistema di gestione documentale mediante la registrazione di repertorio (vd. allegato 2).

Ai documenti repertoriati possono essere aggiunti ulteriori campi (oltre a numero e data di repertorio), eventualmente specificati nell'allegato 2.

Le serie documentarie utilizzate dal Comune sono indicate quali aggregazioni documentarie anche all'interno del piano di conservazione dell'Ente (allegato 5).

## **LE FASI DI VITA DELL'ARCHIVIO (CORRENTE, DI DEPOSITO, STORICO)**

Per la conservazione degli archivi si applicano le "Direttive generali circa l'organizzazione, i criteri generali di ordinamento e inventariazione, la gestione nonché la corretta conservazione degli archivi di competenza della Provincia autonoma di Trento", approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 80 del 29 gennaio 2016<sup>27</sup>.

### **Archivio corrente**

I fascicoli relativi ad affari o procedimenti in corso o conclusi da meno di cinque anni costituiscono l'archivio corrente. I fascicoli cartacei possono essere conservati presso il Protocollo e/o presso gli uffici dei vari RPA, secondo il modello organizzativo ritenuto più confacente dal Responsabile della gestione documentale. I fascicoli informatici sono conservati nel sistema di gestione documentale unico dell'Ente.

I fascicoli cartacei devono essere conservati con la massima cura, al fine di evitare la dispersione dei

<sup>26</sup> La pubblicazione è disponibile al seguente link:  
<https://eut.units.it/it/catalogo/alba-aggiornamento-dei-lavori-e-delle-buone-pratiche-delle-raccomandazioni-di-aurora/5677>  
(consultato nel mese di febbraio 2025).

<sup>27</sup> Le direttive sono disponibili al seguente link:  
<https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento-istruzione-e-cultura/Soprintendenza-per-i-beni-e-le-attivita-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/b-Direttive-general-per-gli-archivi-di-i-competenza-della-PAT> (consultato nel mese di febbraio 2025).

documenti. In particolare, qualora si renda necessario il trasferimento fisico di un fascicolo dal luogo di conservazione abituale ad altro luogo, deve essere redatto un apposito modulo di presa in carico, che deve essere sottoscritto sia dal personale cedente sia da quello accettante e che deve essere collocato al posto del fascicolo prelevato. L'affidatario non deve estrarre i documenti dal fascicolo, né alterarne l'ordine. Ad avvenuta restituzione del fascicolo, il modulo di presa in carico sarà inserito a sua volta nel fascicolo, testimoniandone così l'*iter* di utilizzo.

L'accesso alla documentazione in formato elettronico sottostà alle regole di visibilità che sono state configurate nel sistema di gestione documentale, sulla base di scelte stabilite a monte dal Responsabile della gestione documentale.

L'accesso alla documentazione conservata nell'archivio corrente da parte di utenti esterni al Comune è disciplinato dalla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **Archivio di deposito**

L'archivio di deposito ha la funzione di concentrare e conservare in modo temporaneo tutti i fascicoli dell'Amministrazione comunale relativi a procedimenti, affari e attività conclusi e per i quali non risulti più necessaria la trattazione o la consultazione, se non sporadicamente. Tale archivio accoglie la documentazione relativa ad affari conclusi da meno di 40 anni.

Il Responsabile della gestione documentale valuta, di concerto con gli organi tecnici dell'amministrazione, l'idoneità dei locali adibiti ad archivio di deposito, verificando i fattori di rischio (temperatura, umidità, luce, carichi dei solai, rischio di incendio, impianto elettrico) e predisponendo, nel caso, le opportune modalità di intervento.

Ogni settore dell'Amministrazione comunale è tenuto a trasferire all'archivio di deposito le unità archivistiche relative ad affari esauriti e non più d'uso corrente almeno annualmente (art. 67, comma 1 del D.P.R. 445/2000). Prima del trasferimento in archivio di deposito, ogni settore cura la rimozione dai fascicoli cartacei di propria competenza di doppioni, moduli in bianco, bozze e appunti non significativi.

Il Responsabile della gestione documentale cura la tenuta degli elenchi di trasferimento delle unità archivistiche dall'archivio corrente all'archivio di deposito. Gli accessi all'archivio di deposito devono essere regolamentati e deve essere tenuta traccia scritta di ogni prelievo di unità archivistiche dall'archivio di deposito. È vietata l'estrazione di singoli documenti dalle unità archivistiche trasferite all'archivio di deposito.

È soprattutto nella fase di archivio di deposito che giungono a scadenza i tempi di conservazione delle tipologie di fascicoli o di serie a conservazione limitata secondo quanto previsto dal piano di conservazione (allegato 5). Per la selezione e lo scarto si rimanda al paragrafo "La selezione e lo scarto".

Il sistema di gestione documentale P.I.Tre. non dispone attualmente di una funzionalità di archivio di deposito.

## **Archivio storico**

L'Archivio storico conserva la documentazione riferita ad affari esauriti da oltre 40 anni. Le modalità

di gestione e organizzazione dell'Archivio storico sono previste da apposito regolamento comunale.

I documenti conservati nell'Archivio storico dell'Amministrazione comunale sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli contenenti dati sensibili, nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili 40 dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare<sup>28</sup>. Anteriormente al decorso dei termini sopra indicati i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi (art. 24, comma 1 della L.P. n. 1 del 17 febbraio 2003 e ss.mm.).

Il permesso alla consultazione dei documenti riservati anteriormente agli anzidetti termini può essere rilasciata previo parere del Soprintendente<sup>29</sup>, udito il Comitato provinciale beni culturali ai sensi dell'art. 28, commi 1-2 della L.P. n. 1 del 17 febbraio 2003 e ss.mm.

## **LA SELEZIONE E LO SCARTO E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI**

### **La selezione e lo scarto**

Il Responsabile della gestione documentale definisce la periodicità con la quale effettuare la selezione della documentazione che ha raggiunto i tempi di conservazione previsti dal piano di conservazione (allegato 5).

La documentazione da proporre allo scarto deve essere elencata in un apposito modulo da allegare alla **richiesta di autorizzazione allo scarto**<sup>30</sup>, la quale va indirizzata alla Struttura provinciale competente in materia di beni archivistici e librari<sup>31</sup>.

Solo una volta ottenuta l'autorizzazione allo scarto, l'Amministrazione comunale può provvedere alla distruzione della documentazione selezionata secondo le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale della Struttura provinciale competente in materia di beni archivistici e librari.

Il sistema di gestione documentale P.I.Tre, pur gestendo i tempi di conservazione previsti dal piano di conservazione, non dispone attualmente di funzionalità per la selezione e lo scarto dei documenti informatici.

### **La conservazione dei documenti informatici**

L'Amministrazione comunale affida la conservazione dei propri documenti informatici al conservatore Polo archivistico dell'Emilia-Romagna – denominato ParER secondo quanto previsto nel proprio manuale di conservazione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 95 dd. 12.08.2025.

---

<sup>28</sup> Art. 122, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004.

<sup>29</sup> Ci si riferisce al dirigente della Struttura provinciale competente in materia di beni archivistici e librari, attualmente Unità di missione strategica – UMST Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali.

<sup>30</sup> I moduli, rispettivamente, della proposta di scarto e di richiesta di autorizzazione allo scarto, sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia autonoma di Trento: <https://www.provincia.tn.it/content/view/full/91758> (consultato nel mese di febbraio 2025).

<sup>31</sup> Attualmente si tratta dell'Unità di missione strategica – UMST Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali.

All'interno del Comune di Nomi opera come **Responsabile della conservazione** il Segretario comunale dott.ssa Federica Bortolin.

L'invio in conservazione dei documenti informatici avviene secondo le seguenti scadenze temporali<sup>32</sup>:

- il registro di protocollo informatico ed eventuali repertori a norma entro la giornata lavorativa successiva a quella della registrazione;
- i documenti informatici aventi rilevanza fiscale (es. fatture elettroniche) entro i termini previsti dalla specifica normativa;
- gli altri documenti informatici il prima possibile e comunque, non oltre 12 mesi dalla loro registrazione nel sistema di gestione documentale.

Nel sistema di gestione documentale P.I.Tre. la presa in carico dei documenti informatici da parte del sistema di conservazione comporta il **consolidamento** degli stessi documenti (e dei loro metadati). Il consolidamento inibisce ogni modifica, con l'obiettivo di mantenere inalterate le caratteristiche dei documenti che sono già stati presi in carico dal sistema di conservazione.

L'intero processo di conservazione dei documenti informatici è dettagliatamente descritto nel [Manuale di conservazione](#).

## IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

### Il piano per la sicurezza informatica

Il piano per la sicurezza informatica è messo a disposizione dall'amministratore del sistema informatico di gestione dei documenti ed è integrato con le disposizioni interne in materia di protezione dei dati personali che l'Amministrazione comunale si è data in linea con l'analisi del rischio fatta.

### Architettura e garanzie del sistema

Il sistema di gestione documentale P.I.Tre. garantisce:

- l'assoluta protezione del sistema nei confronti di agenti esterni;
- l'assoluta impermeabilità dei dati e delle informazioni ad essi correlate (metadati) all'interno di ciascuna UO;
- l'assoluta coerenza e stabilità dei livelli di abilitazione di ruolo all'interno di ciascuna UO e fra diverse UO;

---

<sup>32</sup> Art. 6 delle *Linee guida per la conservazione dei documenti informatici prodotti dalle Amministrazioni del Sistema pubblico trentino afferenti alle competenze della Provincia autonoma di Trento*, approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1140 del 6 luglio 2015.

- la completezza nel trasferimento di dati e informazioni da utente a sistema, da sistema a utente e da utente a utente;
- l'assoluta efficacia dei sistemi di back-up dei dati;
- la produzione delle stampe giornaliere informatiche dei registri (di protocollo e di repertorio) e l'invio in conservazione delle stesse;
- l'invio in conservazione dei documenti e dei set di metadati prescritti dalla normativa.

Il sistema inoltre garantisce l'accesso alle informazioni contenute nel sistema di gestione documentale in conformità ai criteri di divulgazione dei documenti e dei fascicoli riservati previsti dalla normativa.

In particolare, l'operatore che crea un documento non protocollato nel sistema o effettua la registrazione di protocollo di un documento indica il livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello stabilito per la specifica UO o per lo specifico ruolo di P.I.Tre. e applicato automaticamente dal sistema in base alla configurazione dell'organigramma.

Sono da considerare riservati:

- i documenti riguardanti la sfera privata o personale di persone fisiche
- i documenti dalla cui pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'azione amministrativa.

## **Accesso al sistema**

L'accesso al sistema P.I.Tre. è consentito esclusivamente agli utenti abilitati, previa univoca identificazione e autenticazione.

Gli utenti del sistema, appartenenti a specifiche UO e a specifici ruoli, hanno autorizzazioni di accesso differenziate in base alle loro competenze e alle tipologie di operazioni stabilite dall'ufficio di appartenenza.

A ogni utente sono assegnate:

- specifiche credenziali di accesso, costituite da un UserID e da una password (privata, definita autonomamente dall'utente);
- uno o più ruoli, per ciascuno dei quali sono definite, in base alle competenze e ai compiti istituzionali, le specifiche funzioni che gli utenti di P.I.Tre. possono svolgere nel sistema e il livello di visibilità sui documenti e sui fascicoli.

Il sistema P.I.Tre. prevede la disconnessione automatica dall'applicazione dopo 20 minuti di inattività.

È impossibile accedere a sessioni multiple su postazioni differenti con la stessa UserID.

Il manuale utente del sistema di protocollo informatico e gestione documentale P.I.Tre. è disponibile online e consultabile dal Menu "Aiuto" di P.I.Tre.

